

SENTENZA DELLA CORTE
DEL 4 APRILE 1974¹

Commissione delle Comunità europee
contro Repubblica francese

Causa 167-73

Massime

1. *Inadempimento da parte di uno Stato — Commissione CEE — Interesse ad agire*
2. *Trattato CEE — Canoni fondamentali — Deroghe non stabilite espressamente — Inammissibilità*
3. *Trasporti — Politica comune — Canoni fondamentali — Applicazione (Trattato CEE, art. 74)*
4. *Trasporti marittimi e aerei — Regime — Canoni fondamentali del trattato — Applicazione (Trattato CEE, art. 84)*
5. *Lavoratori — Libera circolazione — Disciplina comunitaria — Efficacia diretta — Diritti dei singoli — Tutela (Trattato CEE, art. 48; Regolamento del Consiglio n. 1612/68)*
6. *Lavoratori — Libera circolazione — Disciplina comunitaria — Efficacia diretta — Mancata modifica di norme interne — Situazione di ambiguità*
7. *Lavoratori — Libera circolazione — Discriminazione — Divieto — Carattere — Portata (Trattato CEE, art. 48, n. 2)*

1. La Commissione, nell'esercizio delle competenze di cui è investita in forza degli artt. 155 e 169 del trattato, non deve dimostrare il proprio interesse ad agire in quanto, nell'interesse generale della Comunità, essa è tenuta d'ufficio a vigilare sull'applicazione delle disposizioni del trattato da parte degli Stati membri ed a far accertare, al fine della loro abolizione, la sussistenza di eventuali trasgressioni degli obblighi che ne derivano.
2. In quanto concepiti per essere applicati all'insieme delle attività economiche, i canoni fondamentali di cui alla parte seconda del trattato CEE ammettono deroghe solo in forza di espresse clausole del trattato.
3. Nel menzionare gli obiettivi del trattato, l'art. 74 rinvia agli artt. 2 e 3, alla cui attuazione concorrono in primo luogo i canoni fondamentali da applicarsi all'insieme dell'attività economi-

1 — Lingua processuale: il francese.

- ca. Le norme relative alla politica comune dei trasporti, lungi dal mettere in non cale questi canoni fondamentali, hanno per oggetto di applicarli e di completarli grazie ad azioni concertate di comune accordo. Quindi, nei limiti in cui questi obiettivi possono venir perseguiti con i suddetti canoni generali, questi ultimi devono trovare applicazione.
4. Benché, in forza dell'art. 84, n. 2, i trasporti marittimi ed aerei siano, fintantoché il Consiglio non avrà deciso altrimenti, sottratti ai canoni del titolo IV della seconda parte del trattato, relativa alla politica comune dei trasporti, essi restano, alla stessa guisa degli altri mezzi di trasporto, soggetti ai principi generali del trattato.
 5. Dato che l'art. 48 del trattato e il regolamento n. 1612/68 sono direttamente efficaci nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro e che il diritto comunitario prevale sul diritto nazionale, queste disposizioni attribuiscono agli interessati dei diritti che le autorità nazionali devono rispettare e tutelare. Ogni disposizione contraria di diritto interno è quindi divenuta, per questo motivo, inapplicabile nei loro confronti.
 6. Se è vero che la situazione giuridica obiettiva è chiara, nel senso che l'art. 48 ed il regolamento n. 1612/68 sono direttamente efficaci nel territorio della Repubblica francese, ciò non toglie che la mancata modifica del testo del «Code du travail maritime» determini, con il mantenere uno stato di incertezza circa la possibilità di far appello al diritto comunitario, una situazione di fatto ambigua per gl'interessati.
 7. L'inderogabilità del divieto di discriminazioni, sancito dall'art. 48, n. 2, del trattato CEE, ha l'effetto non soltanto di offrire in ciascuno Stato ai cittadini degli altri Stati membri analoghe possibilità di accesso al lavoro, ma altresì di garantire che i cittadini dello Stato considerato non subiscano le conseguenze sfavorevoli che potrebbero risultare dall'offerta o dall'accettazione, da parte di cittadini di altri Stati membri, di condizioni di lavoro o di retribuzione meno vantaggiose di quelle contemplate dal proprio diritto nazionale.
- Dal carattere generale del divieto e dall'obiettivo da questo perseguito risulta perciò che le discriminazioni sono vietate anche qualora costituiscono un ostacolo di scarsa entità ai fini dell'uguaglianza nelle condizioni di accesso al lavoro e di svolgimento del rapporto di lavoro.

Nella causa 167-73,

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Marc Shier, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il proprio consigliere giuridico, sig. Pierre Lamoureux, 4, boulevard Royal,

ricorrente,

contro

REPUBBLICA FRANCESE, rappresentata dall'ambasciatore Robert Luc, in qualità